

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione: Sostituzione del disposto contenuto nella lettera d) dell'art. 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1964, relativo al concorso per titoli ed esami a trentanove posti di preside negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato e a un posto di preside negli istituti professionali per le attività marine, pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 262 del 24 ottobre 1964. Pag. 5252

SUPPLEMENTI
DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 297 DEL
1° DICEMBRE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 58: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Prestiti della ricostruzione, redimibili 3,50 % e 5 %. Parte prima: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella sedicesima estrazione eseguita il 16 novembre 1964. Parte seconda: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(9211)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 59: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1971 (dalla serie 1ª/1971 alla serie 19ª/1971), emessi in base alla legge 27 giugno 1961, n. 543, e al decreto ministeriale 12 dicembre 1961. Parte I: Elenco dei premi assegnati nella TERZA estrazione eseguita il 20 novembre 1964. Parte II: Elenco dei premi assegnati nella 1ª e 2ª estrazione.

(9356)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 5 novembre 1964, n. 1224.

Integrazioni della legge 25 novembre 1962, n. 1684, concernente provvedimenti per l'edilizia con particolari prescrizioni per le zone sismiche.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'articolo 3 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:

« Particolari strutture portanti, che non rispondono alle predette caratteristiche, potranno essere ammesse purchè di provata idoneità.

La relativa dichiarazione è rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio ».

Art. 2.

All'articolo 10 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, sono aggiunti i seguenti commi:

« Oltre i sistemi costruttivi previsti nel secondo e nell'undicesimo comma del presente articolo ne sono ammessi altri, purchè di provata idoneità con particolare riguardo alle azioni sismiche, tenute presenti, di volta in volta, le caratteristiche del sottosuolo.

La relativa dichiarazione d'idoneità è rilasciata dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici su conforme parere dello stesso Consiglio ».

Art. 3.

La prima parte del primo comma dell'articolo 12 della legge 25 novembre 1962, n. 1684, è sostituita dalla seguente:

« Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura in cemento armato o metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 3, o di quelli ammissibili ai sensi del primo comma dell'articolo 9, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio ».

La prima parte del decimo comma dello stesso articolo 12 è sostituita dalla seguente:

« Nei calcoli di stabilità degli edifici con intelaiatura di cemento armato o completamente metallica, ovvero eseguiti con i sistemi costruttivi di cui al secondo comma dell'articolo 9, escluse le costruzioni non intelaiate, si debbono considerare le seguenti forze agenti sulle strutture resistenti dell'edificio ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato

MERZAGORA

MORO — MANCINI — REALE
— TAVIANI — COLOMBO

Visto, il Guardasigilli: REALE

LEGGE 10 novembre 1964, n. 1225.

Disposizioni sull'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assistenza in favore dei profughi e dei rimpatriati dai Paesi africani, prevista dagli articoli 3, 10 e 11 della legge 4 marzo 1952, n. 137, prorogata e modificata con le leggi 17 luglio 1954, n. 954, 27 febbraio 1958, n. 173, 14 ottobre 1960, n. 1219, 25 ottobre 1960, n. 1306 e 25 febbraio 1963, n. 319, è prorogata fino al 31 dicembre 1967.

E' del pari prorogata fino al 31 dicembre 1967 l'assistenza sanitaria, ospedaliera e farmaceutica, prevista dalla citata legge 4 marzo 1952, n. 137. Detta assistenza, a carico del Ministero dell'interno, spetta ai profughi e ai rimpatriati limitatamente al periodo in cui essi fruiscono delle provvidenze di cui al comma precedente e all'articolo 2 della presente legge.